

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n. 13 del ruolo VG dell'anno 2020, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 15/10/2020 da parte del sig. Paolo De Simone (cf: DSMPLA75E28F839G), nato a Napoli il 28/05/1975 e residente in Rubiera (RE), via Isacco Newton n. 4, con il patrocinio dell'avv. Vittoria Romaniello;

letta la relazione particolareggiata della dott. Luigi Attilio Mazzocchi, nominato gestore della crisi dall'Organo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena con provvedimento del Referente in data 19/06/2019;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che il ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. De Simone per circa euro 203.000, accumulati per la maggior parte verso istituti di credito per il residuo importo di un mutuo ipotecario (Unione di Banche Italiane ScpA) e di prestiti personali (IFIS Npl SpA; MPS SpA);

che il passivo complessivamente preventivato ammonta ad euro 202.150,33, di cui euro 104.219,89 in privilegio ed euro 97.930,44 in chirografo, oltre ad euro 16.964,15 in prededuzione;

rilevato che il patrimonio immobiliare del ricorrente è costituito da:

- piena proprietà di un'unità immobiliare e relativa pertinenza site nel Comune di Rubiera (RE) - identificate catastalmente al Foglio 6, Mapp. 249, Sub 69, Cat. A/2 ed al Foglio 6, Mapp. 249, Sub 44, Cat. C/6 - la quale in base alla stima giurata in atti, risulta avere un valore di mercato pari a complessivi euro 83.000,00;

- una quota di proprietà dell'11,10% di un'unità immobiliare sita nel Comune di Napoli, identificata catastalmente al Foglio 19, Mapp. 292, Sub 10, Cat. A/3;

che il debitore non è proprietario di beni mobili registrati né di beni mobili utilmente liquidabili;

rilevato che il piano non prevede che la quota di proprietà dell'immobile sito in Napoli sia ricompresa nella procedura di liquidazione, in ragione delle prevedibili difficoltà nella vendita

dovute all'esiguità della quota posseduta ed in assenza di offerte e/o di interessamento da parte degli altri comproprietari;

osservato che l'art. 14 ter prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto pertanto, in linea di principio, che solo i crediti specificamente individuati dal legislatore possano essere aprioristicamente esclusi dalla liquidazione;

che tuttavia il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, possa prevedere in concreto che taluni beni del debitore restino comunque esclusi, ad esempio laddove l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente tenuto conto del valore dei beni;

osservato che il gestore della crisi ha comunque previsto, nella propria relazione, l'eventualità di esperire un tentativo di vendita di detta quota;

osservato, quanto alla vendita dell'immobile di Rubiera, che la stessa dovrà essere effettuata dal liquidatore tramite procedure competitive, sulla base della perizia giurata di stima del bene (art. 14 novies, comma 2);

rilevato che il liquidatore dovrà quindi provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14 novies, comma 1, il cui contenuto dovrà essere conforme, tra l'altro, alla prescrizione normativa sopra richiamata;

rilevato che il debitore svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta Rossi SpA, con sede in Modena ed ha percepito, nell'anno 2019, un reddito medio mensile di circa euro 1.560,00 (il reddito netto annuo attualmente a disposizione del ricorrente, come da CU 2020 relativa al 2019, ammonta infatti ad euro 18.744,24);

considerato che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

osservato, in proposito, che il nucleo familiare del debitore è composto dalla moglie e da un figlio minore di anni 8;

che il coniuge sig.ra Savarese Rita è impiegata a tempo indeterminato presso la società OVS SpA, con uno stipendio mensile di circa euro 1.350, oggi gravato da un pignoramento presso terzi con una trattenuta di euro 280 (quindi netti euro 1.070 circa);

che le spese mensili necessarie al mantenimento della famiglia sono state indicate nella misura di euro 2.363, comprensive del canone corrisposto dalla famiglia per la casa condotta in locazione;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appaia congrua, salva diversa successiva valutazione in esito all'acquisizione del contratto di locazione a cui il liquidatore dovrà provvedere (al fine di avere conferma dell'importo del canone corrisposto, indicato in euro 597 mensili);

osservato che il debitore ha indicato in euro 250 la somma mensile da rimettere a servizio del piano per la durata dello stesso (anni 4, per totali euro 12.000);

ritenuto congruo escludere dalla liquidazione la somma indicata nel dispositivo che segue, corrispondente a quella indicata in ricorso e nella relazione particolareggiata, tenuto conto anche della non opponibilità alla procedura dei pignoramenti attualmente gravanti sulla retribuzione dell'istante;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

osservato quindi che l'attivo preventivato nel piano di liquidazione consentirà il pagamento integrale delle spese in prededuzione ed in misura percentuale dei creditori privilegiati (del 74% per i creditori muniti di ipoteca sull'immobile di Rubiera; dell'82,35% per i creditori privilegiati di grado 18° e 20°), mentre nessuna soddisfazione è prevista per i creditori chirografari;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. Paolo De Simone (cf: DSMPLA75E28F839G), nato a Napoli il 28/05/1975 e residente in Rubiera (RE), via Isacco Newton n. 4;

II. nomina Liquidatore il dott. Luigi Attilio Mazzocchi, già nominato Gestore della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di stipendio che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.250,00;

VIII. dispone che il datore di lavoro Rossi SpA provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo sopra determinato, con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 17/12/2020.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati